

N. 8931/2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Padova riunito in composizione collegiale nelle persone dei signori

Magistrati:

dott.ssa <i>Antonella Guerra</i>	Presidente rel.
dott.ssa <i>Chiara Ilaria Bitozzi</i>	Giudice
dott.ssa <i>Alina Rossato</i>	Giudice

Nel procedimento civile n. 8931/2018, promosso da:

XXX

CON L'INTERVENTO DI

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso

Conclusioni di parte ricorrente

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti: In via principale: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l’attribuzione di sesso maschile, per l’effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.

2) disporre e conseguentemente attribuire a XXX il sesso maschile ed il nome di XXX;

3) ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di XXX di effettuare la rettificazione e/o l’adeguamento/la correzione/la sostituzione dell’atto di nascita XXX, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di XXX sia rettificato, letto ed inteso il prenome di XXX ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in XXX;

4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome XXX ed il nome completo sia pertanto XXX;

5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di XXX di residenza XXX, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo XXX onde consentire la rettificazione/ l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.

In via subordinata: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto, pronunciare sentenza non definitiva ex art. 279 co. 2 n. 4) c.p.c. al fine di autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;

2) dichiarare la sospensione del procedimento n. 8931/18 r.g. in attesa dell'esecuzione degli interventi chirurgici autorizzati con sentenza non definitiva senza fissazione di un termine per la fissazione di nuova udienza dopo la causa di sospensione.

Cessata la causa di sospensione, e a seguito di riassunzione del presente procedimento nei termini di legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:

2) disporre e conseguentemente attribuire a XXX nata XXX ad XXX il sesso maschile ed il nome di XXX;

3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di XXX di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita XXX, nel senso che laddove è indicato il "sesso femminile" sia rettificato, letto ed inteso "sesso maschile" e che laddove è indicato il prenome di XXX sia rettificato, letto ed inteso il prenome di XXX ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in XXX;

4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome XXX ed il nome completo sia pertanto XXX;

5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di XXX, di residenza XXX, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo XXX onde consentire la rettificazione/ l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio."

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione notificato in data 21.11.2018 al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova la parte attrice, XXX, ha

agito in giudizio al fine di ottenere la rettificazione del nome e del sesso da femminile a maschile nonché l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili ai sensi della Legge 14 aprile 1982, n. 164.

A sostegno della propria domanda XXX espone di essere nata in Romania il XXX (Paese di cui possiede la cittadinanza) e di essere giunta in Italia nel 2007, ove attualmente risiede e lavora con contratto a tempo indeterminato nel comune di XXX. Primogenita di quattro figli, a seguito della separazione dei genitori avvenuta quando aveva sette anni, l'interessata afferma di essere stata allontanata dalla madre e collocata presso una zia, con la quale è cresciuta assieme al fratello minore. I rapporti con il padre, alcolista, si sono interrotti da circa quattro anni.

La Sig.ra XXX riferisce, inoltre, di percepirsi ed indentificarsi al maschile sin dall'infanzia e di aver avuto piena consapevolezza della sua identità di genere all'età di quindici anni. Il suo nome di elezione è XXX.

Parta attrice ha, pertanto, contattato nel corso del 2016 il centro specialistico S.A.T. (Servizio Accoglienza Trans) di XXX, il quale applica le procedure del protocollo per l'accoglienza con metodologia operativa che si uniforma a:

- normativa vigente ex l. 164/82;
- protocollo Nazionale dell'O.N.I.G. – Osservatorio Nazionale per l'Identità di Genere;
- gli standard di cura internazionali del *Soc-Wpath 7 (Standards of Care – World Professional Association for Transgender Health)*;
- le risoluzioni de *Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People* dell'APA – American Psychological Association.

Nell'aprile 2016 XXX ha intrapreso il percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione FtM (Female to Male).

Stando alle indicazioni dell'*Human Rights Coming Out Project*, il *coming out* di [REDACTED] è avvenuto in modo appropriato sia con i familiari più significativi (zia, cugina, fratello minore e la compagna di lui) sia presso il luogo di lavoro attraverso i seguenti passaggi: *pre-coming out*, caratterizzato da una iniziale pre-consapevolezza della propria identità in età evolutiva; dichiarazione a sé stesso della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale; rivelazione verso l'esterno a familiari, amici ed altri riferimenti significativi, con loro piena accettazione; esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere maschile.

A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico che, in data 13.03.2017, ha accertato la disforia di genere FtM, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, ha consentito a XXX di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti androgenizzanti del testosterone, con abbassamento del tono della voce, crescita pilifera, redistribuzione del grasso corporeo, ipertrofia del clitoride e atrofia della ghiandola mammaria, così contribuendo a confermare il senso di identità maschile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Con referto datato 26.04.2018 il medico endocrinologo dott. Castello ha certificato nell'attrice le modificazioni fenotipiche maschili con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità nonché la cessazione del ciclo.

Contemporaneamente all'avvio del T.O.S., XXX, sempre col supporto psicologico del S.A.T. di XXX, ha affrontato positivamente la sua *Real Life Experience*, iniziando a vivere in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali.

All'udienza del 21.02.2020 la parte è comparsa personalmente e, escussa, si è riferita alla sua persona in termini maschili. Il Giudice, ritenuto indispensabile acquisire la legge romana applicabile in relazione alla cittadinanza dell'attrice, ha invitato il difensore a dedurre assegnando apposito termine e ha rinviato l'udienza al giorno 18.03.2020.

A seguito della diffusione pandemica del virus COVID-19, con decreto del 05.06.2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. 18/2020 la trattazione scritta dell'udienza già fissata per il giorno 01.07.2020. In sede di note scritte – al cui contenuto si rimanda – parte attrice ha modificato le sue conclusioni, inserendo una domanda in via subordinata in relazione alla denegata ipotesi in cui il giudizio avesse assunto carattere bifasico.

In via preliminare va osservato che la mancanza di controinteressati (essendo la ricorrente libera di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione – con citazione e secondo il rito ordinario, come previsto dall'art. 31 del d.l.vo 1.9.2011 n. 150 – soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.

Ulteriormente preliminare ad ogni accertamento è la verifica della normativa sostanziale applicabile alla fattispecie in esame, attesa la cittadinanza romana della

parte attrice visto il disposto dell'art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui *l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto*.

Il diritto all'identità sessuale, inteso come dato complesso della personalità afferente alla dignità della persona umana, coinvolge non solo il diritto fondamentale del singolo al libero sviluppo della personalità bensì lo stesso diritto alla salute psico-fisica, ed è pertanto inquadrabile alla stregua di un interesse essenziale della persona. In altri termini, l'identità sessuale è espressione di un diritto della personalità, dal momento che essa mira a realizzare fondamentali esigenze di carattere esistenziale della persona fisica.

Come affermato da autorevole dottrina, la significativa rilevanza dei diritti della personalità attribuita (anche) dal diritto internazionale privato deriva dal fatto che tali diritti sono propri di tutto il genere umano ed appartengono ad ogni uomo in quanto tale, al punto che non possono dirsi creati dall'ordinamento giuridico, che si limita semplicemente a riconoscerli.

Di qui la necessità di indagare lo stato della normativa romena riguardante la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso.

1. La disciplina romena

La verifica compiuta in ordine alla normativa vigente nello Stato della Romania ha consentito di accertare che in detto ordinamento la fattispecie in esame non risulta oggetto di specifica disciplina.

Sebbene l'art. 2 della Legge n. 346/2006 di modifica dell'Ordinanza governativa n. 137/2000 in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione statuisca il divieto di porre in essere "qualsiasi differenza, esclusione, restrizione o preferenza basata su razza, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, *status* sociale, convinzioni personali, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità, malattia cronica, stato positivo all'HIV, appartenenza a un gruppo svantaggiato o qualsiasi altra circostanza", la condizione delle persone transgender, che non sono nominate nell'ordinamento della Romania, risulta confinata ad un vuoto normativo.

Gli unici riferimenti legislativi che fanno riferimento al mutamento dei caratteri sessuali primari di una persona sono la Legge 11 novembre 1996 n. 119 relativa ai documenti dello stato civile (*Romania/ Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila*) e l'Ordinanza governativa 2 febbraio 2003 n. 41 sulle procedure dei documenti di identificazione (*Romania/ Ordonanta Guvernului 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice*).

In particolare, l'art. 43, lett. i) della L. n. 119/1996 stabilisce che "nei documenti di nascita e, se del caso, nei registri del matrimonio o della morte, sono menzionati i cambiamenti dello stato civile" riguardanti "il cambio di sesso, dopo che la decisione giudiziaria diviene definitiva ed irrevocabile". In Romania, dunque, a differenza di quanto avviene in Italia, l'autorità giurisdizionale non ha alcun potere autorizzatorio in relazione alla sottoposizione di un individuo all'intervento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali.

Il dato è ulteriormente confermato dall'articolo 2.(2).1 della richiamata Ordinanza n. 41/2003 a detta del quale un cittadino può richiedere il mutamento dei propri dati anagrafici riportati nei documenti di identificazione solo dopo la decisione definitiva di un tribunale; organo giudiziario che, pertanto, interviene *ex post* e che ha il compito di approvare il (già occorso) intervento di riassegnazione dei caratteri sessuali primari (cd. *sex reassignment surgery*).

Ne consegue che in Romania, seppur risulti non formalmente istituzionalizzata, la pratica di mutamento dei connotati sessuali primari è, con le precisazioni di seguito esposte, *di fatto* praticabile. Nel Paese transilvanico, quindi, così come in Italia, i cittadini possono richiedere ed ottenere la rettificazione dei propri dati anagrafici a seguito di intervento di chirurgia demolitiva o ricostruttiva. Nondimeno, l'ordinamento italiano presenta un *quid pluris* rispetto a quello romeno, richiedendo una pronuncia giurisdizionale (anche) per la sottoposizione all'intervento chirurgico, operazione peraltro non più necessaria a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, 5 novembre 2015, n. 221.

Tanto esposto, emerge chiaramente che il punto di frizione fra la normativa italiana e quella romena riguarda proprio la fase di sottoposizione all'intervento di demolizione o di ricostruzione dei caratteri sessuali primari. Viceversa, la fase finale di aggiornamento dei dati presenti nei registri anagrafici, richiede in entrambi i Paesi il vaglio giurisdizionale.

In altre parole, in Italia, l'art. 3 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 statuisce che il Tribunale deve autorizzare con sentenza il trattamento medico-chirurgico funzionale all'"adeguamento dei caratteri sessuali", l'ordinamento romeno prevede l'intervento del giudice solo in fase successiva all'operazione medica e, più precisamente, nel momento della richiesta di mutamento dei dati anagrafici nei registri di stato civile.

Anche ammessa l'eventuale carenza nello Stato di appartenenza di una normativa che espressamente contempra o comunque consenta il diritto di adeguamento del

sesso anatomico e giuridico alla naturale identità del soggetto, ritiene il Collegio che ciò non inibisca a questo giudicante una valutazione di fondatezza dell'istanza sulla base della normativa italiana, soccorrendo in tal senso considerazioni in punto di norme di applicazione necessaria, quali limiti preventivi al funzionamento delle norme di conflitto tipiche del diritto internazionale privato ai sensi dell'art. 17 L. 31 maggio 1995, n. 218.

2. Norme di applicazione necessaria

Com'è noto, le norme di applicazione necessaria sono norme interne che – in ragione del loro oggetto o del loro scopo – richiedono di essere comunque applicate per forza propria, e non in virtù della designazione operata dalle norme di conflitto, non solo ma *anche* alle fattispecie con elementi di estraneità. Il riferimento all'art. 17 in luogo dell'art. 16 L. n. 218/1995, secondo cui “la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico”, va ricercato nella sua *ratio*. Invero, mentre l'ordine pubblico delimita un'area all'interno della quale rientrano determinati principi e valori irrinunciabili (tra cui, secondo questo Collegio, non è rinvenibile, alla luce dell'odierno contesto culturale e normativo di riferimento, la facoltà di richiedere ed ottenere la rettificazione dei dati anagrafici a prescindere dall'effettivo mutamento dei connotati sessuali primari), le norme di applicazione necessaria sono singole disposizioni di carattere sostanziale che pretendono di essere applicate. Peraltro, atteso il vuoto normativo presente in Romania con riguardo alla regolamentazione organica delle possibilità legittimanti l'ottenimento della rettificazione di attribuzione di sesso, la qualificazione del descritto dato normativo (e di fatto) alla stregua di una circostanza legittimante l'applicazione dell'art. 16 L. n. 218/1995, comporterebbe la paradossale conseguenza di ritenere contrastante con l'ordine pubblico italiano una disciplina meramente omissiva, ossia una *non disciplina*.

In questo senso, identificando l'art. 3 della Legge 14 aprile 1982, n. 164 in termini di limite preventivo e non successivo (quale è l'ordine pubblico di cui all'art. 16 L. n. 218/1995) al richiamo del diritto straniero delle norme di conflitto, e prendendo atto del fatto che in assenza di una sentenza autorizzatoria dell'autorità giurisdizionale italiana l'odierna parte attrice non potrebbe sottoporsi in Italia all'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, questo Collegio ritiene che il disposto dell'art. 3 della Legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui subordina l'intervento chirurgico di mutamento dei

connotati sessuali primari all'ottenimento di una sentenza autorizzatoria del tribunale competente, debba considerarsi norma di applicazione necessaria.

In mancanza dell'autorizzazione giudiziale in esame, infatti, parte attrice non potrebbe ottenere, nel territorio dello Stato italiano, ove risiede e lavora da oltre quattordici anni, risoluzione alla propria disforia di genere; ciò provocherebbe un vuoto di tutela intollerabile ed ingiustificato contrario oltretutto anche all'art. 14 CEDU che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

In tema di diritto all'accesso al trattamento chirurgico, già con sentenza n. 161 del 24 maggio 1985 la Corte Costituzionale ha chiarito che se un soggetto *“presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso, sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti”*, tale *“sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia bensì soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi”*, operazione quindi la cui liceità deriva dalla sua natura terapeutica, in quanto *“rivolta alla tutela della salute anche psichica del soggetto”*. Peraltro, la significatività di una simile presa di posizione non risulta smentita dall'odierno orientamento giurisprudenziale, a detta del quale per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo (cfr. Cass. civ., sez. I., 20 luglio 2015, n. 15138; Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221). Nel caso di specie, infatti, l'attuale XXX ha espresso la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico. Ne consegue che il benessere psico-fisico dell'attrice è subordinato proprio al mutamento dei propri caratteri sessuali primari. Tale assunto, poi, trova ulteriore conforto nella circostanza per cui la correzione dell'atto di nascita romeno potrà avvenire solamente a seguito di dimostrazione dell'intervenuto intervento chirurgico ricostruttivo.

La delicatezza e l'importanza degli interessi coinvolti rende, pertanto, il diritto all'identità sessuale, in quanto espressione di uno dei diritti della personalità (dunque connotato da irrinunciabilità, intrasmissibilità, imprescrittibilità e contenuto non patrimoniale), terreno d'elezione per l'operatività delle norme di applicazione necessaria. Uniformandosi ai principi espressi dalla Corte Costituzionale sin dal 1985, invero già fatti propri dalla Corte EDU con la pronuncia resa sul caso *Daniel OostenWijck c. Governo belga* del 1978, lo Stato italiano si è mostrato attento ai valori di dignità e di libertà della personalità

umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie, valori che si ritiene pertanto superino i confini della territorialità e che possano e debbano essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive.

La stessa Corte EDU ha poi specificato che il riconoscimento del diritto all'identità di genere, sussumibile nel disposto dell'8 CEDU (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*), è funzionale non solo allo sviluppo personale bensì anche al diritto di stabilire e mantenere proficue relazioni interpersonali (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2002, *Goodwin c. Regno Unito*; Corte EDU, Grande Camera, 22 ottobre 1981, *Dudgeon c. Regno Unito*). A questo proposito, la Corte ha chiarito che il concetto di *vita privata* è un concetto ampio, non suscettibile di definizione esaustiva, che certamente comprende l'integrità fisica e morale della persona, ma può anche abbracciare aspetti dell'identità fisica e sociale dell'individuo, come l'identità di genere, il nome e l'orientamento sessuale (Corte EDU, sez. XII, 10 marzo 2015, *Y.Y. c. Turchia*).

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, e venendo al merito della domanda proposta, la stessa appare fondata e va accolta nei termini di seguito esposti.

Nel dettaglio, il complesso delle circostanze esposte, corredate da adeguata documentazione, e la relazione psicologica prodotta attestano che la ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una "disforia di identità di genere", che può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile al sesso maschile. Il percorso psico-terapeutico in corso risulta peraltro conforme alle pratiche mediche formulate dall'Istituto Nazionale di Medicina Legale avente sede a Bucarest.

La specialista che ha seguito l'odierna parte attrice ritiene "cl clinicamente e terapeuticamente utile e auspicabile per [REDACTED] [...] avviare l'iter giuridico per le richieste di autorizzazione per tutti gli interventi necessari e per la riassegnazione anagrafica, al fine di adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali con il genere percepito ed esperito. La transizione è il mezzo attraverso cui Mihai Bengalici potrà ridurre fino ad eliminare ogni conseguenza derivante dalla disforia di genere e dal minority stress, con risultante miglioramento della propria condizione psicologica, emotiva, relazione, sociale". Viene inoltre confermata "la condizione di transgenderismo, quale organizzazione atipica dell'identità di genere, in cui si manifesta la chiara percezione di sé al maschile in modo costante, continuativo, persistente e consapevole, con espressioni di disforia somatica e psicologica, in linea col quadro

identitario illustrato. Vi è intenzionalità e determinazione nel voler adempiere il percorso di transizione fino al suo compimento e la precisa e riconosciuta coscienza dell'irreversibilità dei vari passaggi trasformativi".

Unitamente a ciò, i referti medici endocrinologici allegati in atti rilasciati dal dott. Castello – endocrinologo presso l'Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona – certificano la stabilità con cui la richiedente si sottopone stabilmente al trattamento ormonale sostitutivo nonché delle intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Invero, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, il trattamento ormonale ha certamente conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile. Alla luce di questa evidenza documentale e alla luce delle dichiarazioni rese dall'attrice all'udienza del 21.02.2020, non è necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori. In particolare ritiene il Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo ai fini del riconoscimento a XXX dell'autorizzazione all'intervento medico volto a completare la transizione dal genere femminile a quello maschile, non essendovi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte attrice conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali terziari e secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto e voce naturalmente maschile.

Alla luce dei motivi di fatto e di diritto suesposti, ed applicando l'art. 3 della Legge 14 aprile 1982 n. 164 quale norma di applicazione necessaria, nulla osta all'accoglimento della domanda presentata da XXX di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.

3. La rettifica dei dati anagrafici

Quanto all'ulteriore domanda principale di parte attrice volta ad ottenere, contestualmente all'autorizzazione all'intervento, la rettifica di attribuzione di sesso da femminile a maschile, questo Collegio, considerato il profilo di estraneità dato dalla cittadinanza dell'istante che impone l'applicazione della legge romana, deve riservare la decisione all'esito dell'autorizzato intervento medico-chirurgico. Va ribadito che, nel caso di specie, stante il disposto dell'art. 24 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la procedura volta ad ottenere l'aggiornamento dei dati anagrafici richiede di essere regolata dalla legge del Paese di cittadinanza di parte attrice.

Tale assunto merita di essere valorizzato anche in vista della riconoscibilità in Romania della presente sentenza – che si rivela fondamentale dal momento che la rettifica dei dati anagrafici interessa (anche) registri di stato civile romeni –, riconoscibilità che potrebbe essere subordinata al rispetto dei principi vigenti in tale Paese. Da ciò deriva l'impossibilità di operare in questa sede la richiesta rettifica e il contestuale cambiamento del nome di parte attrice da femminile a maschile.

In altri termini, risolto il contrasto normativo esistente fra i due Paesi (l'Italia e la Romania) in relazione alla sottoposizione di parte attrice all'intervento clinico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, la restante fase afferente alla modifica dei dati anagrafici nei registri di stato civile deve seguire la disciplina romena così come positivizzata nella Legge 11 novembre 1996 n. 119 (*Romania/ Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila*) e nell'Ordinanza governativa 2 febbraio 2003 n. 41 (*Romania/ Ordonanta Guvenului 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice*). Come si è avuto modo di approfondire, i citati riferimenti normativi statuiscono la doverosità dell'intervento giurisdizionale solo dopo che sia intervenuto il mutamento di sesso del richiedente.

Ne consegue che l'accoglimento della domanda in esame è subordinata al previo espletamento dell'intervento demolitivo ed eventualmente ricostruttivo di adeguamento dei caratteri sessuali primari.

Pertanto, con riferimento alle richieste di rettifica di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di conseguente modifica del prenome, il Collegio ritiene di sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4) c.p.c. in attesa dell'esecuzione degli autorizzati interventi medici e di onerare parte attrice di riassumere il presente giudizio una volta spirata la causa di sospensione suesposta.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 17 e 24 della L. 31 maggio 1995, n. 218, nonché 1, 2 e 3 della L. 14 aprile 1982, n. 164, in parziale accoglimento del ricorso, autorizza XXX nata in Romania il XXX a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità maschile, riservandosi di disporre la

rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile all'esito dell'intervento, che il ricorrente dovrà documentare, riassumendo il giudizio.

Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi.

Padova, 1 luglio 2020

La Presidente

dott.ssa Antonella Guerra